

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 827)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE FALCO, BORSARI, BRUNI, BORRACCINO, PECCHIOLI, PIRASTU, PINNA, ALBARELLO, POERIO, SGHERRI, SPECCHIO, FABBRINI, PELUSO**  
e **MARANGONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1973

Modifica del trattamento di pensione privilegiata ordinaria dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, degli allievi dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché dei corpi organizzati militarmente e dei loro superstiti in caso di morte

ONOREVOLI SENATORI. — Una delle caratteristiche che ancora sussistono nel nostro ordinamento pensionistico a carico dello Stato è la pensione indicata come tabellare.

È una concezione arcaica che per altro va lentamente evolvendosi ma che un moderno e costituzionale rapporto tra cittadino e Stato presuppone di rapido superamento.

Attualmente esiste un regime di trattamento pensionistico di pensione privilegiata ordinaria per graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, degli allievi Carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle Guardie di pubblica

sicurezza, dei corpi organizzati militarmente e dei loro superstiti, disciplinato dall'articolo 100 del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Tale legge, infatti, in caso di infortunio dipendente da causa di servizio, aumenta la pensione ordinaria massima dei suoi due terzi.

Ma benchè aumentata di due terzi, la pensione risulta pur sempre irrisoria e non solo per nulla aderente alla realtà del costo della vita, ma in stridente contrasto nella misura con il trattamento di quiescenza previsto per altre categorie. Vedansi le pensioni per

i mutilati e gli invalidi di guerra e perfino quelle per le altre categorie di dipendenti civili dello Stato.

Infatti, la pensione privilegiata annua per i militari e graduati di truppa fino a caporal-maggiore, mutilati o invalidi per servizio, è per la 1<sup>a</sup> categoria di lire 344 mila; appuntato o soldato 304.900 lire, allievo di Corpo speciale 328.700 lire. Per l'8<sup>a</sup> categoria rispettivamente 103.200, 91.500 e 98.600 lire.

È indubbio il riconoscimento doveroso verso i mutilati e gli invalidi di guerra. È di pari anche valido affermare che, fatte le dovute differenziazioni, anche il militare mutilato o invalido per servizio ha servito e serve la Patria.

Il trattamento pensionistico tiene giustamente conto del sacrificio del mutilato o invalido di guerra. Le pensioni di guerra tengono sostanzialmente conto della condizione economica che il mutilato o invalido godrebbe se la guerra lo avesse restituito integro fisicamente e psichicamente alla società e alle sue attività originarie.

Lo spirito e la logica costituzionale suggeriscono che uguale dovrebbe essere non la misura della pensione ma la valutazione delle norme e del fine della pensione a favore del militare mutilato o invalido per servizio.

È assurdo considerare equa e accettare la realtà che condanna il militare invalido per servizio di prima categoria a vivere con una pensione di 29 mila lire mensili.

Qualsiasi attività lo stesso svolgesse nella vita civile presupporrebbe tale cifra aumentata almeno di quattro volte: di conseguenza la sua pensione di quiescenza e di eventuale invalidità o infortunio di prima categoria sarebbe molto vicina al suo stipendio o salario in attività di servizio.

La stessa Corte costituzionale in una sentenza che tratta altro argomento (sentenza n. 113 del 1972) si pronunzia nel senso « di eguale diritto obiettivo in presenza di un medesimo presupposto, della stessa obiettiva condizione » riferendosi ad una connessione tra la pensione indiretta di guerra e la pensione di reversibilità ordinaria. Riconosce cioè il requisito fondamentale per l'erogazione dei « necessari mezzi di sussistenza ».

La pensione di guerra dell'invalido di 1<sup>a</sup> categoria, oltre a rappresentare la giusta valutazione di un sacrificio, ha il valore « assistenziale di un soggetto rimasto privo di qualsiasi possibilità di procurarsi dignitosi mezzi di sussistenza » e di conseguenza non più in grado di provvedere al sostentamento suo e della sua famiglia?

Queste valutazioni e considerazioni possono ritenersi valide anche per il militare e graduato di truppa, per l'allievo dei corpi di polizia e corpi speciali, mutilato o invalido per servizio?

Non è in discussione l'entità della pensione di guerra; sono in discussione i criteri che regolano la pensione al militare mutilato o invalido per servizio.

Con il riassetto delle carriere per i dipendenti civili dello Stato, la disparità di trattamento ai danni dei suddetti militari mutilati o invalidi per servizio, sempre ai soli fini pensionistici, è più stridente.

Lo stipendio iniziale di un commesso dipendente dello Stato, cioè il grado più basso della carriera ausiliaria, è di lire 735 mila annue, corrispondente al parametro 100.

È assurdo che per un militare possa considerarsi uno stipendio teorico (da prendere in considerazione solo in caso di infortunio) inferiore al trattamento economico più basso previsto per i dipendenti civili dello Stato.

Ma se si confronta lo stipendio del commesso dopo 20-35 anni di servizio con quello del caporale o dell'appuntato (sempre ai fini pensionistici) la differenza è enorme.

Sul trattamento pensionistico a cui sono sottoposti i militari sopradescritti ci sono da sollevare alcuni dubbi di incostituzionalità per nulla temerari. Per esempio, le leggi che disciplinano le pensioni di guerra prevedono lo stesso trattamento per sottufficiali e truppa, fino al grado massimo di maresciallo. Trattasi sempre di pensioni corrisposte per infortunio e che non hanno alcuna rispondenza o conseguenza per un futuro trattamento pensionistico di servizio attivo.

Alla luce dello spirito e della lettera della Carta costituzionale, il trattamento può variare nella misura, non nella normativa.

Per esempio, non può esistere una norma che perequa il trattamento delle pensioni di guerra privilegiate tra soldati e sottufficiali e una norma che differenzia il trattamento pensionistico privilegiato tra il sottufficiale e il resto dei militari e graduati di truppa e gli allievi già specificati, infortunatisi per causa di servizio.

Vale ancora ripetere la validità del concetto che lo stipendio e la pensione ordinaria siano per gli ufficiali e sottufficiali adeguati al loro grado e funzione; e ciò è fuori discussione. Ma diventa di dubbia costituzionalità legislativa una norma che prevede venga liquidata una pensione di invalidità di prima categoria pari all'ultimo stipendio agli ufficiali e sottufficiali e corpi speciali e limita tale misura non all'ultimo stipendio, ma alla pensione di quiescenza aumentata dei suoi due terzi per i militari di truppa.

Recentemente la legislativa va adeguandosi ai più moderni concetti di perequazione previdenziale e di più ampia giustizia sociale.

La stessa legge 20 maggio 1917, n. 876, nell'approvare la tabella delle categorie di infermità per i mutilati o invalidi a causa di guerra la estende *sic et simpliciter* a causa di altri eventi per servizio.

Ancora, il decreto legislativo luogotenenziale 26 maggio 1948, n. 74, prevede la corresponsione di vari assegni tipici delle pensioni di guerra parimenti estesi alle pensioni privilegiate ordinarie, adeguandone lo importo ogni volta che ne venga elevato quello delle pensioni di guerra.

Onorevoli senatori, la tabella riguardante il trattamento ordinario di pensione di soldati e graduati già detti indica la pensione di riposo dopo venti anni di servizio, con relative maggiorazioni annuali fino al trentacinquesimo anno di servizio.

Questa è una situazione anacronistica, puramente formale, valida forse nel 1895, data della legge che la prevede (a quel tempo infatti vi erano militari di truppa anche con vent'anni di servizio). Oggi è assurdo considerare un soldato che resta tale dopo venti o trentacinque anni di servizio; non potrebbe non arrivare a sottufficiale.

Onorevoli senatori, la condizione dei militari, di cui al presente disegno di legge, è ancora più precaria, in quanto sono lasciate cadere in disuso le stesse leggi più favorevoli ad essi. Infatti il regio decreto 21 gennaio 1895, n. 70, già citato, prevede esplicitamente che la pensione di un soldato dovesse tenere conto, oltre del soldo, del trattamento in natura: vitto, alloggio, vestiario, eccetera.

È evidente che un computo che tenesse conto di questi fattori potrebbe raddoppiare o finanche triplicare il risultante tabellare della pensione ordinaria per i soldati e graduati e categorie equiparate.

Una ultima argomentazione: con la legge 29 ottobre 1971, n. 881, il « soldo » per i militari e graduati di truppa è stato più che raddoppiato. Infatti, come è noto, la corresponsione del soldo giornaliero è per un allievo di corpo speciale di lire 750, per un soldato va da un minimo di lire 500 ad un massimo di lire 2.400 (dall'85° mese di servizio), per un caporale da un minimo di lire 550 ad un massimo di lire 2.400; per un caporale maggiore da un minimo di lire 600 ad un massimo di lire 2.400. Purtroppo tale legge contiene una omissione: raddoppia ai predetti militari il trattamento economico e dimentica di estenderne gli effetti al trattamento pensionistico tabellare.

Questo perchè, come detto, è dal trattamento di quiescenza che si determina la pensione ai militari interessati in caso di infortunio dovuto a causa di servizio. La moderna concezione previdenziale per i lavoratori sancita da provvedimenti legislativi porta il trattamento pensionistico vicino al trattamento percepito in servizio.

Per le pensioni di invalidità permanente causata da infortunio si dovrebbe poter raggiungere la parità di trattamento percepito in attività di servizio. Nel caso di militari in servizio deve solo rafforzare l'ipotesi di un loro diritto equativo.

Se si considera lo stipendio massimo di un militare o graduato di truppa di lire 2.400 giornaliero, che ascende è ovvio a lire 72.000 mensili, non si può, alla luce del più elementare buon senso e di una giustizia perequa-

tiva, non considerarlo come base pensionabile in caso di invalidità.

Onorevoli senatori, con l'articolo 1, il disegno di legge vuole provvedere ad estendere ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e agli allievi Carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, nonchè dei corpi organizzati militarmente, le disposizioni dell'articolo 16 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, che detta le norme per la liquidazione del trattamento privilegiato ordinario di quiescenza degli altri militari; provvede ad estendere agli stessi le norme del terzo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, per il quale, quando l'invalido abbia raggiunto il limite di anzianità per il collocamento a riposo, gli viene liquidata la pensione privilegiata in ragione della pensione di riposo aumentata di un decimo, ove questo trattamento risulti più favorevole di quello privilegiato ordinario puro e semplice; tenendo conto — in entrambi i casi — della retribuzione iniziale corrisposta attualmente al commesso dipendente dall'amministrazione civile dello Stato, quale risulta dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Provvede, inoltre, a che le pensioni privilegiate indirette dei familiari dei graduati e militari di truppa e degli allievi, già citati, siano liquidate in base al 50 per cento di una pensione massima di riposo pari a quella prevista per il commesso, come più sopra specificato. Prevede, infine, che le pensioni di reversibilità ordinaria siano liquidate sulla base del 50 per cento della pensione, già in godimento del dante causa.

L'articolo 2 prescrive che le pensioni privilegiate ordinarie dirette, indirette o di reversibilità, liquidate o in corso di liquidazione alla data di entrata in vigore della legge, siano riliquidate d'ufficio applicando tutte le disposizioni previste dallo stesso articolo.

L'articolo 3 provvede all'onere finanziario.

Onorevoli senatori, abbiamo esposto una situazione abnorme, anacronistica, di palese ingiustizia sociale, di vera imprevidenza sociale.

Questo disegno di legge riguarda giovani alle armi che le nuove tecniche di addestramento ed operative espongono a gravi e sempre più probabili rischi.

Ai militari oggetto di questo disegno di legge e a tutti i militari alle armi il Paese può chiedere la dedizione al servizio, il sacrificio, ma non può chiedere che, nel caso di infortunio per causa di servizio, il loro futuro, la loro vita venga sacrificata anche nella condizione economica, riservando loro un trattamento previdenziale diverso e di gran lunga inferiore a quello previsto per altre categorie di militari o civili ausiliari dello stesso.

Onorevoli senatori, nella IV e nella V Legislatura vi furono iniziative per sanare la situazione esposta: non ebbero molta fortuna.

Il problema è divenuto più pressante e grave e attende di essere risolto. Il Paese, e per esso il Parlamento, deve dimostrare la sua solidarietà ai cittadini su indicati al servizio del Paese.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

In deroga a quanto disposto dall'articolo 100 del regio decreto 21 febbraio 1895, numero 70, e successive modificazioni, la liquidazione delle pensioni privilegiate dirette, indirette e di riversibilità dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi Carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo di pubblica sicurezza e dei Corpi organizzati militarmente, è effettuata in misura uguale all'ultimo stipendio o soldo, oltre agli eventuali assegni utili a pensione goduti dal militare all'atto della cessazione dal servizio, quando l'infermità o la lesione sia riconosciuta ascrivibile alla prima categoria, e nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione di prima categoria per le infermità o le lesioni ascrivibili, rispettivamente, alle categorie 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>, analogamente a quanto avviene attualmente per gli ufficiali e sottufficiali delle tre armi e per i graduati e militi dei Carabinieri, delle Guardie di finanza, del Corpo di pubblica sicurezza e dei Corpi organizzati militarmente.

**Art. 2.**

Ai soli fini della suddetta liquidazione, per la pensione di prima categoria, si considera la retribuzione iniziale corrisposta al commesso dipendente dall'Amministrazione civile dello Stato, secondo quanto previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni.

Per le pensioni dalla seconda alla ottava categoria si applicano le percentuali previste dall'articolo 16 della legge 25 febbraio 1971, n. 95.

Analogamente si considera la stessa retribuzione ai fini della liquidazione delle pen-

sioni indirette e di reversibilità da liquidarsi ai superstiti in caso di decesso, dovuto a causa di servizio, di uno dei militari di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Le pensioni già liquidate o in corso di liquidazione verranno riliquidate d'ufficio ai soggetti di diritto previsti negli articoli che precedono, applicando tutte le disposizioni contenute negli articoli stessi.

Art. 4.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.